

CCXLIX SEDUTA**GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 1988****Presidenza del Presidente SANNA****I n d i****del Vicepresidente MURA****I N D I C E**

Legge regionale 21 luglio 1988: "Disciplina della distribuzione di carburanti in Sardegna" (CCXLII), rinviata dal Governo. (Discussione e approvazione) 11650-11668

CASULA, Assessore del turismo, artigianato e commercio 11669-11670
 (Votazione segreta) 11676
 (Risultato della votazione) 11677

Legge regionale 7 ottobre 1988: "Costituzione del fondo regionale di garanzia per l'agricoltura e provvidenze per l'agricoltura" (CCXLVI), rinviata dal Governo. (Discussione e approvazione):

MELONI 11655
MULEDDA, Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale 11656
 (Votazione segreta) 11676
 (Risultato della votazione) 11677

Mozione (Annunzio) 11649

Proposta di legge Pubusa-Barranu-Cuccu-Orrù-Uras-Cocco-Serri: "Istituzione dell'Ufficio del difensore civico in Sardegna (228), del disegno di legge: "Istituzione dell'Ufficio del difensore civico" (255) e della proposta di legge Manunza-Serra Pintus - Onida -Randazzo-Tamponi-Giagu-Ladu S.-Becciu-Soro-Oppi-Tidu: "Istituzione del difensore civico" (281). (Discussione del testo unificato):

ORTU ITALO 11663
MANUNZA 11664
MELONI 11666
FLORIS 11668
Sull'ordine del giorno:
MEREU SALVATORANGELO 11677-11680
LORETTU 11677-11678
ORRU' 11678
MORETTI 11679
PALMAS 11679
MURRU 11679
CATTE 11679
PULIGHEDDU 11681

La seduta è aperta alle ore 10 e 50.

MOI, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 9 novembre 1988, che è approvato.

Annunzio di presentazione di mozione

PRESIDENTE. Si dia annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

MOI, Segretaria:

"Mozione Orrù-Pubusa-Cuccu-Uras-Atzori V.-Canalis-Cocco-Dadea- Ladu L.-Lai-Lorelli-Moi-Ortu V.-Palmas-Pes-Porcu-Ruggeri-Sciolla-

Serri sul ricorso per conflitto di attribuzione presentato dal Governo alla Corte costituzionale nei confronti della Regione sarda e sulla decisione della Giunta regionale di resistere in giudizio al fine di consentire lo svolgimento dei referendum consultivi sulla base di La Maddalena". (99)

Discussione della legge regionale rinviata: "Disciplina della distribuzione dei carburanti in Sardegna" (CCXLII)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 21 giugno 1988, rinviata dal Governo: "Disciplina della distribuzione dei carburanti in Sardegna" (CCXLII).

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Pubusa.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

Contenuti della legge

1. Nel quadro delle previsioni normative degli articoli 41 e 43 del decreto del Presidente della

Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, la presente legge disciplina l'esercizio in Sardegna dell'attività degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, nonché le procedure di formazione del piano regionale di razionalizzazione della relativa rete.

2. In conformità della vigente normativa, detta attività costituisce pubblico servizio ed è soggetta a concessione amministrativa.

3. La distribuzione al pubblico di carburanti destinati all'esclusivo rifornimento di natanti, sia all'interno che all'esterno delle aree portuali, è assimilata al regime giuridico del pubblico servizio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

Piano regionale di razionalizzazione della rete

1. Il piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti per uso di autotrazione è formato a cura dell'Assessorato regionale competente in materia di commercio in coerenza sia con gli indirizzi di carattere generale determinati con legge dello Stato o con formali provvedimenti del Governo della Repubblica, sia con le esigenze della programmazione regionale di sviluppo.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, il piano terrà in particolare presenti gli obiettivi posti dai punti 4) e 5) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978, nel testo sostitutivo di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1982, o sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.

3. Alla formazione del piano concorre, in sede consultiva, la commissione di cui al successivo articolo 12.

4. La Giunta regionale predispone, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di commercio, sentita la competente Commissione consiliare, uno schema di piano regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Lo schema è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.

5. Chiunque vi abbia interesse può presentare, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione, osservazioni allo schema di cui al comma precedente.

6. La Giunta, su proposta dell'Assessore regionale competente, valutate le eventuali osservazioni, presenta al Consiglio regionale una proposta di piano, che è approvata con regolamento ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto.

7. Il piano approvato è pubblicato per esteso nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.

8. Il piano, eventualmente con specificazioni differenziate per le varie parti del territorio regionale, individua le dimensioni, in relazione al territorio regionale, della rete degli impianti, i criteri per la loro localizzazione e le tipologie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2 bis.

MOI, Segretaria:

Art. 2 bis

Determinazione del numero di nuove concessioni

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del commercio, determina annualmente – e in sede di prima applicazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del piano – con decreto pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna – sulla base dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, e delle previsioni del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti – il numero delle nuove conces-

sioni da rilasciare distinguendo quelle relative all'ampliamento della rete distributiva da quelle rese necessarie a seguito delle revoche disposte ai sensi delle previsioni del piano.

2. Le nuove concessioni che si rendessero necessarie a seguito delle revoche disposte in base al piano regionale, devono essere rilasciate in modo da favorire la concentrazione degli impianti per i quali sono state revocate le concessioni. Il decreto di cui al comma precedente può stabilire che tali concessioni siano messe a concorso, in tutto o in parte, esclusivamente fra i titolari degli impianti da trasferire o da concentrare.

3. Il decreto determina inoltre il numero degli impianti da autorizzare al servizio notturno e detta criteri per una adeguata ripartizione degli stessi nel territorio; stabilisce criteri per i turni di chiusura festiva e per ferie degli impianti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

Adeguamento degli impianti

1. Le concessioni degli impianti che nel biennio 1987-1988 abbiano avuto un erogato complessivo inferiore a litri 600.000 sono revocate entro sei mesi dall'approvazione e pubblicazione del piano regionale di cui al precedente articolo 2.

2. L'erogato biennale – da computarsi sommando i quantitativi distribuiti di gas di petrolio liquefatto, di gasolio, di benzina super, di benzina normale e di miscela – è accertato dalla Regione sulla base dei registri depositati presso l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

3. Il piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti stabilisce – in coerenza con gli indirizzi di carattere generale di

cui al primo comma del precedente articolo 2 – gli altri eventuali casi di revoca obbligatoria per gli esercizi successivi al biennio 1987-1988 anche elevando il limite di cui al primo comma, al fine di allineare gli impianti isolani ai livelli di redditività dell'erogato medio europeo.

4. Per il rinnovo delle concessioni in scadenza entro il 1995 è richiesto un erogato biennale comunque non inferiore ai litri 600.000 nell'ultimo biennio di vigenza.

5. Salvo che il piano regionale di razionalizzazione preveda diversamente, le revocche di cui sopra non hanno luogo quando trattasi di impianti ubicati in località montane, piccole isole o centri isolati, ove costituiscano l'unico punto di rifornimento di carburanti e distino almeno 15 km. sulla viabilità ordinaria da altro impianto di distribuzione.

6. Nel caso di più impianti soggetti a revoca in base al presente articolo, quando la revoca medesima comporti una distanza tra gli impianti residui, sulla viabilità ordinaria, superiore a 30 km. deve essere revocata la sola concessione più vicina alla scadenza.

7. Non si possono rilasciare o rinnovare concessioni, né autorizzare il potenziamento, salve eccezionali circostanze di pubblico interesse da motivare adeguatamente, per gli impianti dei centri storici, ovvero ubicati a marciapiede senza la pertinenza di piste di transito e/o di piazzale di sosta dei veicoli o che risultino comunque di ostacolo alla circolazione della viabilità sia urbane che extraurbane.

8. Per una razionale e contenuta distribuzione territoriale delle apparecchiature per l'erogazione di carburanti col sistema servizio automatico a pagamento anticipato, anche a supporto degli impianti esercenti il servizio notturno, è favorito il trasferimento di dette apparecchiature da un impianto all'altro del medesimo concessionario entro le aree e zone di intervento individuate dal piano regionale di razionalizzazione, e sono sollecitate e privilegiate soluzioni integrate che associno alla distribuzione a servizio automatico di carburanti anche l'installazione di apparecchiature di servizio automatico a pagamento anticipato di erogazione di lattine di olii lubrificanti, di candele di accensione, di acqua per radiatori, di aria com-

pressa per pneumatici e servizi similari.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Essendo stati presentati degli emendamenti all'articolo 4 ed ai successivi, propongo di sospendere temporaneamente l'esame di questa legge rinviata e di passare al successivo punto all'ordine del giorno.

Discussione ed approvazione degli articoli della legge regionale rinviata: "Costituzione del fondo regionale di garanzia per l'agricoltura e provvidenze per l'agricoltura" (CCXLVI)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 7 ottobre 1988, rinviata dal Governo: "Costituzione del fondo regionale di garanzia per l'agricoltura e provvidenze per l'agricoltura" (CCXLVI).

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Pubusa.

PUBUSA (P.C.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

Fondo regionale di garanzia per l'agricoltura

1. I mutui e i prestiti concessi dagli Istituti di credito ai sensi della vigente legislazione in materia di credito agrario, compresi quelli erogati con fondi pubblici o senza concorso pubblico sugli interessi, possono godere della garanzia fidejussoria regionale, a condizione che il beneficiario del credito non sia in condizioni di prestare, in tutto o in parte, idonee garanzie.

2. Per la copertura dei rischi derivanti dalla applicazione del comma precedente, è istituito il "Fondo regionale di garanzia per l'agricoltura".

3. La garanzia fidejussoria regionale, riguardando alla misura, è totale; essa viene concessa con provvedimento amministrativo.

4. In caso di insolvenza, l'Istituto di credito è tenuto a escutere, prioritariamente, il debitore principale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

Fusione dei precedenti fondi di garanzia

1. La dotazione iniziale del fondo di cui al precedente articolo 1 è costituita dalle disponibilità del "Fondo di garanzia fidejussoria per gli interventi di forestazione degli enti pubblici", istituito con l'articolo 17 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4 e del "Fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative e società giovanili", istituito con l'articolo 31 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, per la quota riguardante il settore agricolo.

2. Sul fondo affluiranno inoltre le trattenute che gli Istituti di credito dovranno operare, in misura analoga a quella prevista per il fondo interbancario di garanzia, sulle operazioni che godranno dei benefici regionali di cui al precedente articolo 1.

3. Il fondo è costituito presso un Istituto abilitato all'esercizio del credito agrario, col quale l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale dovrà stipulare apposita convenzione.

4. A tal fine nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono istituiti i seguenti capitoli:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Capitolo 36107 -

(3.6.1.) - Disponibilità del fondo di garanzia fidejussoria per gli interventi di forestazione degli enti pubblici di cui all'articolo 17 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, e del fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative e società giovanili di cui all'articolo 31 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, per la quota riguardante il settore agricolo, da riservare al fondo regionale di garanzia per l'agricoltura (art. 2 della presente legge)

P.M.

06 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Capitolo 06221/01 -

(2.1.2.4.3.5.10.10) (02.01) - fondo regionale di garanzia per l'agricoltura (art. 1 della presente legge)

P.M.

5. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione al capitolo 06221/01, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 36107, delle disponibilità del fondo di garanzia fidejussoria per gli interventi di forestazione degli

enti pubblici di cui all'articolo 17 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, e del fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative giovanili, per la quota riguardante il settore agricolo, di cui all'articolo 31 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

Abrogazione di norme precedenti

1. Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 16 della legge regionale 13 luglio 1962, n. 9; il quarto comma dell'articolo unico della legge regionale 21 agosto 1980, n. 33; l'articolo 17 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4; l'articolo 35 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12.

2. I rischi connessi con i finanziamenti già effettuati, previsti dalle norme citate nel precedente comma, nonché quelli connessi con le operazioni creditizie assistite dalla garanzia regionale ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 2 agosto 1978, n. 50 e dell'articolo 57 della legge regionale 20 maggio 1983, n. 12, graveranno sul "Fondo regionale di garanzia per l'agricoltura".

3. Potranno altresì gravare sul medesimo Fondo, con l'applicazione della normativa di cui al precedente articolo 1, le operazioni creditizie effettuate dai soggetti di natura agricola di cui alla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, *Segretaria*:

Art. 4

Garanzia sussidiaria del fondo interbancario

1. Le operazioni creditizie che godono delle agevolazioni previste dalla legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, dalla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, dall'articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, dall'articolo 68 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 e dalla legge 30 ottobre 1986, n. 57 sono assistite - ai sensi dell'art. 1 del decreto di legge 4 novembre 1981, n. 621, convertito, con modificazioni, nella legge 26 dicembre 1981, n. 783 - dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, *Segretaria*:

Art. 5

Mutui di assestamento a favore dei produttori agricoli

1. Allo scopo di ricostituire la necessaria liquidità finanziaria delle imprese agricole, che abbiano subito la compromissione dei bilanci economici a causa di avverse circostanze o eventi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il concorso negli interessi su mutui di durata massima quindicennale, comprensiva di un preammortamento di tre anni, da destinare al consolidamento delle passività.

2. L'intervento non si applica quando possono essere concesse provvidenze regionali o statali che prevedano l'assestamento di passività.

3. In analogia a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di calamità naturali ed ec-

cezionali avversità atmosferiche, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura, determina i settori di intervento e le circostanze o eventi dannosi; fissa la misura del finanziamento, in relazione all'ammontare delle passività risultanti in essere nei periodi volta per volta considerati; fissa la durata delle operazioni.

4. I mutui sono regolati, oltre che dalle norme della presente legge, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni, e sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Il tasso a carico del mutuatario è quello minimo agevolato previsto dalla normativa dello Stato.

6. I mutui sono concessi previa emissione di nulla-osta, rilasciato dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

7. Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per l'anno 1988 è istituito il seguente capitolo:

Capitolo 06073 -

(cat. prog. 06.03) (2.1.2.4.3.4.10.10) (02.01) - Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di assestamento a favore dei produttori agricoli (art. 5 della presente legge) con lo stanziamento di lire 7.000.000.000.

8. A tal fine è istituito, per gli anni dal 1988 al 2002, un limite d'impegno di lire 7.000.000.000.

9. Alla predetta spesa si fa fronte con l'utilizzazione del limite d'impegno di pari importo, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge regionale 19 agosto 1986, n. 51 (capitolo 06072) ed a tal fine è autorizzato lo storno della somma di lire 7.000.000.000 da detto capitolo a favore del capitolo 06073.

10. Conseguentemente è abrogato il predetto articolo 1, primo comma, della legge regionale 19 agosto 1986, n. 51 ed è soppresso il relativo limite di impegno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Signor Presidente,

onorevoli colleghi, molto brevemente per esprimere una perplessità personale che vorrei restasse agli atti. L'articolo 5 del provvedimento in esame è stato oggetto di rilievo da parte del Governo, il quale ha osservato che la potestà regolamentare attribuita alla Giunta regionale nel terzo comma dello stesso articolo, contrasta con il disposto dell'articolo 27 dello Statuto speciale della Regione sarda - come ha ribadito la sentenza della Corte Costituzionale del 30 dicembre 1985, numero 371 -.

Il testo originale prevedeva appunto che fosse la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore, a determinare i settori di intervento eccetera. A seguito del rinvio la legge regionale è stata esaminata dalla prima Commissione senza acquisire il parere della Commissione agricoltura; quindi né io né gli altri componenti della Commissione agricoltura, credo, abbiamo avuto modo di leggere i motivi del rinvio nonché le proposte formulate dall'Assessore per adeguare la legge alle osservazioni del Governo. Leggo oggi che il terzo comma dell'articolo 5 viene sostanzialmente riproposto immutato rispetto al testo originario, nel senso che la Giunta mantiene lo stesso potere di determinare e di stabilire i settori di intervento, le circostanze eccetera, vale a dire quelle attribuzioni che il Governo considera potestà regolamentari, e che dovrebbero essere sottratte alla Giunta e rimesse al Consiglio anche in virtù della citata sentenza della Corte Costituzionale.

Pur mantenendo la Giunta queste prerogative e queste competenze, per modificare il testo originario si fa un richiamo analogico alla legge sulle calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche che prevede la competenza della Giunta a stabilire i principi di attuazione della stessa legge. Si tratta però di una legge eccezionale, particolare, che disciplina un certo settore e che non può avere valenza generale. A mio parere quindi non può essere richiamata per giustificare il mantenimento, all'interno della legge rinviata che stiamo esaminando, di quella potestà regolamentare che il Governo ritiene non spetti alla Giunta.

Credo quindi che il testo riformulato dalla prima Commissione, in realtà contenga gli stessi principi che il Governo ha negato e sui quali ha mosso i rilievi; da qui un possibile nuovo rinvio, se

non una bocciatura, del provvedimento in questione.

Era questa la preoccupazione che volevo esternare considerata l'importanza che tutti noi attribuiamo a questa legge e l'urgenza che venga resa operante al più presto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. E' tornata all'attenzione, signor Presidente, una vecchia vertenza tra il Consiglio stesso ed il Governo. Noi non riteniamo che la procedura prevista originariamente dal terzo comma dell'articolo 5 della legge in esame sia un atto regolamentare. Lo abbiamo già chiarito col Governo, con i funzionari, e alla fine, essendo formalizzata l'obiezione, abbiamo dovuto specificare che non si tratta appunto di una procedura regolamentare (nel senso di formulazione di regolamento) ma di un atto squisitamente amministrativo che rientra perfettamente nei poteri della Giunta regionale in base allo Statuto e in base anche alla sentenza della Corte Costituzionale.

Riteniamo quindi che la legge non debba incontrare ulteriori difficoltà e che possa essere promulgata in tempi rapidissimi, data l'urgenza riconosciuta dal consigliere Meloni.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, *Segretaria*:

Art. 6

Opere pubbliche infrastrutturali

1. Le opere pubbliche infrastrutturali, comprese nei piani di valorizzazione delle zone di sviluppo agro-pastorale e nei piani tecnico-econo-

mici delle aziende speciali, previsti dalla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, sono classificate di competenza regionale.

2. Alla realizzazione delle stesse provvede l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale mediante affidamento in concessione ad enti pubblici.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, *Segretaria*:

Art. 7

Contributi relativi ai piani di valorizzazione

1. Nel finanziamento dei piani di valorizzazione delle zone di sviluppo agro-pastorale e dei piani tecnico-economici delle aziende speciali per la valorizzazione delle proprietà comunali, previsti dalla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, la misura del contributo in conto capitale, relativo agli interventi di miglioramento fondiario, è elevata al 90 per cento quando le opere interessino i terreni di proprietà comunale e quelli acquisiti al monte pascoli regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, *Segretaria*:

Art. 8

Anticipazioni dei contributi

1. L'Amministrazione regionale, previa do-

manda degli interessati, è autorizzata ad erogare anticipazioni sul contributo in conto capitale concesso per la realizzazione di strutture cooperative e di opere di miglioramento agrario e fondiario.

2. La liquidazione dell'anticipazione può essere effettuata nella misura del 70 per cento del contributo assentito a favore della generalità degli operatori agricoli, e dell'80 per cento a favore di cooperative agricole e di enti pubblici.

3. Il beneficio di cui al presente articolo potrà anche applicarsi a favore degli imprenditori agricoli, delle cooperative e degli enti pubblici che all'entrata in vigore della presente legge siano titolari di provvedimenti di concessione di contributi.

4. Sono abrogati l'articolo 8 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 e l'articolo 44 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, Segretaria:

Art. 9

Associazione dei produttori

1. Gli articoli 14 e 17 della legge regionale 2 giugno 1983, n. 15 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 14): "Le provvidenze contributive, creditizie e fidejussorie previste dalla legislazione vigente a favore delle cooperative agricole sono estese alle associazioni dei produttori e alle loro unioni, ai fini dello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge e a condizione che ricorrano le medesime fattispecie".

Art. 17): "Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, o nel caso di disposizioni più favorevoli alle associazioni, si applicano le norme del Regolamento del Consiglio delle comunità europee n. 1360 del 19 giugno 1978 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674 e loro successive

modificazioni ed integrazioni".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, Segretaria:

Art. 10

Fondo trasformazione passività e ristrutturazione cooperative agricole

1. Il limite d'impiego di lire 5.600.000.000 istituito dall'articolo 42 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, per la concessione di mutui col concorso sugli interessi per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole, è trasformato, con le relative annualità, in somma destinata all'utilizzo diretto, per la realizzazione delle finalità del fondo istituito dall'articolo 40 della legge regionale 7 marzo 1981, n. 14.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, Segretaria:

Art. 11

Unificazione fondi creditizi per settore ortofrutticolo

1. Le disponibilità del fondo per il finanziamento dei contratti di coltivazione - istituito dal Progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo, lattiero-caseario - parte seconda - comparto ortofrutticolo - paragrafo A - sono versate al fondo di rotazione per le cooperative

ortofrutticole, di cui all'articolo 1, lettera d) della legge regionale 21 maggio 1971 n. 7 e saranno utilizzate per le finalità di quest'ultimo fondo.

2. Alle operazioni di cui al primo comma si applica il tasso a carico minimo previsto dalla legislazione dello Stato.

3. Ai fini di cui al precedente primo comma, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 è istituito il seguente capitolo:

Capitolo 36101 -

(3.6.1.) - Disponibilità del fondo per il finanziamento dei contratti di coltivazione, istituito dal Progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo, lattiero-caseario - parte seconda - comparto ortofrutticolo - paragrafo A - di cui al titolo di spesa 6.1.3/I del Programma di intervento per gli anni 1976-1978 della legge 24 giugno 1974, n. 268, da riservare al fondo di rotazione per la concessione dei prestiti previsti dall'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 di cui all'articolo 1, lettera d) della legge regionale 21 maggio 1971, n. 7 (art. 11 della presente legge)

P.M.

4. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione al capitolo 06100/01, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 36101, delle disponibilità del fondo per il finanziamento dei contratti di coltivazione, istituito dal Progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo, lattiero-caseario - parte seconda - comparto ortofrutticolo - paragrafo A - di cui al titolo di spesa 6.1.3/I del Programma di intervento per gli anni 1976-1978 della legge 24 giugno 1974, n. 268.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MOI, Segretaria:

Art. 12

Provvidenze a favore dei coltivatori danneggiati dalla mancata erogazione dell'acqua per l'irrigazione

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nel 1988 la somma di lire 400.000.000 al Consorzio di bonifica del Cixerri per intervenire a favore dei coltivatori danneggiati dalla mancata erogazione dell'acqua per l'irrigazione nel periodo della siccità del 1987/1988.

2. L'erogazione avverrà sulla scorta dei danni effettivamente subiti e comunque superiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile.

3. Nel bilancio della Regione per il 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

06 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

In aumento:

Capitolo 06229/08 -

(N.I.) (02.01) 2.1.1.6.3.2.10.10 - Finanziamento al Consorzio di bonifica del Cixerri per interventi a favore dei coltivatori danneggiati
lire 400.000.000

03 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione:

Capitolo 03016 -

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 L.R. 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)
lire 400.000.000

mediante la riduzione del punto 5 della tabella A, allegata alla legge finanziaria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MOI, *Segretaria*:

Art. 13

Attuazione del regolamento CEE n. 1760 del 1987

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare il regolamento CEE n. 1760 del 1987.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MOI, *Segretaria*:

Art. 14

Incremento del titolo di spesa P/1.07

1. Una quota, pari a lire 2.000.000.000, degli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario relativo al fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, è destinata ad incrementare lo stanziamento disposto dall'articolo 26 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 in favore del titolo di spesa P/1.07, relativo alle infrastrutture a servizio di più allevatori, per la sistemazione del bestiame ovino fuori dai centri abitati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MOI, *Segretaria*:

Art. 15

Mutui per acquisto fondi rustici

1. L'articolo 52 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:

"1. L'articolo 9, lettera b) della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60 recante "Concessione di mutui per l'acquisto di fondi rustici" si interpreta nel senso che il divieto di concessione del mutuo riguarda l'intero terreno e si applica nei confronti dei legittimari e dei componenti il nucleo familiare di questi ultimi.

2. Lo stesso divieto colpisce le operazioni di compravendita stipulate con terzi e seguite da una successiva rivendita del bene a favore delle persone di cui sopra".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MOI, *Segretaria*:

Art. 16

Produzioni ottenute con lotta biologica integrata

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a incentivare le produzioni di qualità, destinate alla alimentazione umana, ottenute con la lotta biologica integrata, attraverso la concessione di contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ammessa.

2. Gli indirizzi politico-amministrativi dell'intervento vengono determinati dalla Giunta regio-

nale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

3. Le domande tendenti a ottenere i benefici del presente articolo saranno presentate all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, al quale verranno assegnate le disponibilità di bilancio.

4. Per l'ordinazione dei pagamenti, l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale autorizza aperture di credito a favore dei funzionari preposti a detti uffici o alle sedi staccate dei medesimi, utilizzabili mediante la emissione di ordinativi intestati ai beneficiari.

5. Le spese derivanti dalla applicazione della presente norma sono quantificate in lire 1.200.000.000.

6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del corrente bilancio regionale è istituito il capitolo 06228 (N.I.) (02.01) - AS (2.1.2.4.3.3.10.10) con la seguente denominazione "Contributi per favorire la lotta biologica integrata nelle colture agricole destinate all'alimentazione umana - legge 8 novembre 1986, n. 752" e con lo stanziamento di lire 1.200.000.000.

7. Nello stato di previsione dell'entrata, sempre del corrente bilancio regionale, lo stanziamento del capitolo 21218 è incrementato dell'importo di lire 1.200.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MOI, Segretaria:

Art. 17

Anticipazioni a Consorzi di secondo grado

1. Al fine di restituire agli organismi cooperativi di secondo grado la necessaria funzionalità, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad ab-

buonare al Consorzio regionale cantine sociali della Sardegna e al Consorzio regionale latterie sociali Sardegna le anticipazioni erogate rispettivamente ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 e dell'articolo 37 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MOI, Segretaria:

Art. 18

Fondo di commercializzazione

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare a favore dei consorzi di commercializzazione che abbiano ottenuto finanziamenti a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, il tasso minimo agevolato previsto dalla legislazione dello Stato per i fondi pubblici. Tale tasso si applica alle parti di detti finanziamenti tuttora in essere.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MOI, Segretaria:

Art. 19

Distillazione straordinaria

1. Al fine di agevolare la eliminazione delle giacenze dei vini rossi da taglio, prodotti anteriormente alla vendemmia del 1987, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cantine

sociali che, dal 1° marzo 1988, abbiano avviato vini del tipo predetto alla distillazione volontaria, un sussidio integrativo pari alla differenza tra il prezzo corrisposto dai distillatori e le provvidenze previste dalla vigente normativa CEE per lo stoccaggio e la distillazione buon fine.

2. Non è consentito il cumulo con le provvidenze recate dalla legislazione della CEE.

3. Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente norma sono quantificati in lire 3.000.000.000.

4. Nel bilancio della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

06 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

In aumento:

Capitolo 06229-02 -

(N.I.) (02.01) 2.1.1.6.3.2.10.10 - Sussidio straordinario per agevolare l'eliminazione delle giacenze dei vini rossi da taglio

lire 3.000.000.000

06 - STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

In diminuzione:

Capitolo 06095 -

Concorso per il pagamento degli interessi per i mutui e i prestiti di credito agrario contratti da imprenditori agricoli

lire 3.000.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MOI, Segretaria:

Art. 20

Prestiti alle cooperative lattiero-casearie

1. I prestiti di esercizio previsti dagli articoli 16 e 17 della legge regionale 13 luglio 1962, n. 9 sono destinati, in modo esclusivo, alle latterie sociali e alle cooperative lattiero-casearie e loro consorzi.

2. L'Amministrazione regionale potrà graduare la misura dei prestiti sulla base delle proprie linee programmatiche e valutare l'ammissibilità delle istanze sulla base delle risultanze gestionali.

3. Alle operazioni si applica il tasso a carico minimo previsto dalla legislazione dello Stato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MOI, Segretaria:

Art. 21

Riequilibrio dei costi di riscaldamento in serra

1. Al fine di assicurare un riequilibrio settoriale e territoriale dei costi di riscaldamento delle imprese serricole, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, agli operatori del settore, la differenza di costo esistente tra il gasolio agricolo utilizzato e il costo che, per calorie consumate, si pagherebbe in dipendenza dell'utilizzo del gas propano defiscalizzato. La provvidenza regionale cessa o si riduce in caso di erogazione di analoghi interventi statali.

2. Le domande tendenti ad ottenere i benefici del presente articolo dovranno essere presentate all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, al quale verranno assegnate le disponibilità di bilancio.

3. Per l'ordinazione dei pagamenti, l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale autorizza aperture di credito a favore dei

funzionari preposti a detti uffici o alle sedi staccate dei medesimi, utilizzabili mediante l'emissione di ordinativi intestati ai beneficiari.

4. Le spese derivanti dall'applicazione della presente norma sono quantificate in lire 2.000.000.000 e gravano sul seguente capitolo di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988:

Capitolo 06202 -

AS (2.1.2.4.3.3.10.10) (02.01) - Contributi ai serri-coltori per la riduzione dei costi differenziali tra il gasolio agricolo ed il gas propano sostenuti per il riscaldamento delle serre (art. 21 della presente legge).

5. Al fine di provvedere alla copertura finanziaria del presente intervento, nel medesimo stato di previsione della spesa sono autorizzate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Capitolo 06231/01 -

Contributi per gli impianti di trasformazione delle latterie e cantine sociali di cooperative
lire 1.000.000.000

Capitolo 06234/01 -

Contributi per gli impianti di trasformazione, lavorazione, ecc., dei prodotti agricoli e zootecnici
lire 1.000.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MOI, *Segretaria*:

Art. 22

Saldo di impegni relativi a contributi per l'irrigazione

1. Ad esaurimento delle richieste pervenute nel 1985 per l'erogazione di contributi per la riduzione dei costi di gestione dell'irrigazione con acqua proveniente da pozzi, fiumi o altri invasi privati, ai sensi della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare una quota non superiore a lire 100.000.000 dello stanziamento del capitolo 06262-00, destinato alle stesse finalità nell'esercizio finanziario 1988.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

MOI, *Segretaria*:

Art. 23

Consorzio latterie sociali Sardegna

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per l'anno 1988, a erogare ai Consorzi lattiero-caseari della Sardegna, un contributo straordinario di lire 2.500.000.000 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla pesantezza di mercato.

2. Gli interventi consentiranno il perseguimento di una gestione economicamente equilibrata.

3. Le spese derivanti dalla applicazione della presente norma gravano sul capitolo 06229-09 (N.I. 2.1.2.4.3.3.20.10) del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 ("Contributo straordinario ai Consorzi lattiero-caseari della Sardegna").

4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del corrente bilancio regionale, è istituito il capitolo 06229-09 con lo stanziamento di lire 2.500.000.000 e con la seguente denominazione: "Contributo straordinario ai Consorzi lattiero-caseari della Sardegna".

5. Alla copertura finanziaria si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti dei seguenti

capitoli di spesa:

06200 - Contributi per l'apicoltura	lire 1.000.000.000
06229-04 - Contributi per opere agrituristiche	lire 500.000.000
06229-05 - Fondo di rotazione per mutui agriturbistici	lire 500.000.000
06229-06 - Programmi di promozione dell'agriturismo	lire 500.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La presente legge regionale rinviata sarà messa in votazione, a scrutinio segreto, a fine seduta.

Discussione del testo unificato della proposta di legge Pubusa- Barranu-Cuccu-Orrù-Uras-Cocco-Serri: "Istituzione dell'Ufficio del difensore civico in Sardegna" (228), del disegno di legge: "Istituzione dell'Ufficio del difensore civico" (255) e della proposta di legge Manunza-Serra Pintus-Onida-Randazzo-Tampoi- Giagu-Ladu S.-Becciu-Soro-Oppi-Tidu: "Istituzione del difensore civico" (281)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato della proposta di legge numero 228, del disegno di legge numero 255 e della proposta di legge numero 281 concernenti: "Istituzione dell'Ufficio del difensore civico in Sardegna"; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Ortu Italo. Ne ha facoltà.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.). Brevemente, signor Presidente, per qualche riflessione su questo progetto di legge che, nel contesto di una società civile, noi come sardisti riteniamo abbia una grande rilevanza.

In una società come quella contemporanea i rapporti tra la società costituita in Stato e la gene-

ralità dei cittadini si vanno sempre più modificando con profondi interventi, e incisivi interventi, da parte dello Stato sulla società civile.

Dai tempi in cui lo Stato ha abbandonato il lasciar fare e il lasciar passare in un contesto che lo vedeva assente, in un contesto sociale che non lo vedeva partecipe delle mille cose della vita del singolo cittadino, sia nella sua individualità che nel contesto della società in cui viveva, ebbene, siamo oggi in una società in cui lo Stato è presente in tutte le manifestazioni del vivere: dalla previdenza sociale all'assistenza, dai settori economici tutti alla cultura. Ci troviamo pertanto con un apparato organizzativo statale certamente non più conforme alla realtà in cui viviamo, un apparato che ha conservato quella struttura burocratica ormai lontana dal dinamismo e dalla vivacità che ad esso oggi si chiedono. Oggi noi abbiamo vecchie strutture che dovrebbero rispondere alle esigenze nuove, ma tanto non avviene né può avvenire. Interventi - dicevo - che incidono con accentuato carattere discrezionale nella sfera della vita privata senza che i cittadini oggi dispongano di strumenti e di mezzi idonei di controllo atti a garantire l'esercizio dei propri diritti e a tutelare la propria sfera di influenza, la propria sfera di vita; cresce dunque nei cittadini l'intolleranza a subire ancora le manifestazioni di un apparato statale molto spesso autoritario e lontano dalla vita civile. Abbiamo oggi un apparato burocratico che certamente non ha molto da invidiare agli apparati burocratici di tempi lontani, parlo del periodo del regno di Maria Teresa d'Austria o di Francesco Giuseppe.

Anche per ricevere una pensione, diritto che il cittadino ha conquistato, ha maturato con decenni e decenni di contribuzioni, molto spesso trascorrono mesi e anni.

La partecipazione stessa del cittadino, una partecipazione incisiva, costruttiva, è molto spesso negata o certamente resa molto difficile. La nostra è dunque una legislazione antica, vecchia, obsoleta, con leggi promulgate, studiate, elaborate per una società del secolo scorso.

Abbiamo bisogno di strutture più agili e adeguate al mutare dei tempi, di un'azione amministrativa più tempestiva e meno onerosa, di rompere i diaframmi che ancora dividono il cittadino dallo Stato. Chi, oggi, tutela il cittadino nei con-

fronti di uno Stato onnipotente? Chi difende i cittadini e li aiuta a districarsi tra le fitte maglie che il potere statale, legislativo e la burocrazia tendono loro attorno? Da qui la necessità che Paesi civili del Nord Europa hanno espresso fin dal secolo scorso istituendo la figura del difensore civico a difesa dei diritti del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Il gruppo sardista, forte e confortato dal grande patrimonio ideale accumulato in quasi settant'anni di lotta, di elaborazione politica e ideale, non intende metterlo in soffitta né buttarlo alle ortiche; partito libertario, il nostro, che leva sempre le sue bandiere e si schiera a difesa dei diritti spesso conculcati del cittadino, a difesa delle minoranze.

Furono infatti proprio i sardisti che per la prima volta organizzarono il popolo sardo in un coerente e non occasionale strumento di lotta cosciente per difendere questa minoranza, la più debole all'interno dello Stato italiano. Un partito e un gruppo politico, il nostro, che non ha affatto intenzione di ammainare le bandiere né di finire quella lotta politica in così breve tempo; non c'è estinzione del Partito Sardo d'Azione neanche dopo i pochi voti perduti a La Maddalena. Un partito che ha questi ideali, che combatte queste battaglie non può morire perché vive nella coscienza dei sardi. Certo, l'onorevole Mereu può anche recitare il *de profundis* e può anche cantare il *dies irae* sulla sconfitta del Partito Sardo d'Azione a La Maddalena, ma noi diciamo che i partiti vivono finché hanno ideali, i partiti vivono finché hanno lotte giuste da combattere.

Il Partito socialista (un partito autonomista, forse, perché a nostro giudizio non lo è mai stato), un partito nato a difesa della parte più debole della società, a difesa quindi delle classi più emarginate, delle minoranze, di tutte le minoranze etniche, politiche e religiose per noi è morto e sepolto perché fin da troppo tempo si è imborghesito e non combatte più queste battaglie, esso si batte per altre cause e per ben altri interessi.

MEREU SALVATORANGELO (P.S.I.).
Non esageriamo!

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare

l'onorevole Manunza. Ne ha facoltà.

MANUNZA (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo intervento nella discussione generale concernente il testo unificato scaturito dalle iniziative legislative rispettivamente del gruppo comunista, della Giunta regionale e del gruppo della Democrazia Cristiana, è finalizzato a riproporre alcune riflessioni personali sia in ordine alle motivazioni che ci hanno indotto a presentare una nostra proposta di legge (peraltro già esposte nella relazione di accompagnamento alla stessa) sia per esprimere alcune perplessità sulla opportunità e sulla coerenza di introdurre alcune norme nel testo unificato, norme che non condividiamo.

Oltre ai motivi di carattere storico già indicati e riguardanti il sorgere nelle democrazie nordiche del cosiddetto "cane da guardia" posto a difesa dei diritti dei cittadini contrastati, conculcati e resi inoperanti per le pretese del potere dei governanti e delle burocrazie addomesticate dai potenti - potere purtroppo sempre ispirato a rafforzare le strutture centralizzate dei vari Stati - il nostro sistema democratico contiene insiti i principi ispiratori di un istituto quale quello del difensore civico, principalmente nell'articolo 5 della nostra Costituzione (oltre che negli articoli 2 e 18) il quale dispone che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

I nostri padri costituenti, nell'approvare il testo di tale articolo e nell'inserirlo tra i principi fondamentali (comprendenti i primi dodici articoli della Carta costituzionale) fecero una scelta che trovava la sua giustificazione nella condizione in cui si era venuto a trovare il Paese che, prima con lo Stato liberale e poi con il regime fascista, era stato oppresso da strutture pubbliche fortemente centralizzate, con una amministrazione statale costituita più che da funzionari da logori burocrati che, per mentalità e comportamento, potevano essere definiti arcaici burocrati dell'amministrazione, vere bestie nere del cittadino posto quasi sempre alla mercé delle loro indiscutibili decisioni. E' dunque in questo articolo che troviamo lo spun-

to che consente ai cittadini di esercitare una maggiore azione di intervento nelle decisioni dell'amministrazione attuando su di esse un più penetrante controllo, facilitati in ciò dal fatto che tale amministrazione non è più accentrata a Roma ma trova le sue articolazioni decentrate nelle regioni e nei comuni.

Le esperienze però di decentramento, realizzate in forza delle norme costituzionali, non hanno dato tutti i frutti che si erano sperati, anche perché una certa mentalità tipicamente burocratica, propria del centralismo ministeriale, si è trasferita come eredità negativa nelle nuove strutture amministrative delle regioni e degli enti locali, con tutte le conseguenze derivanti che gravano sui cittadini che non trovano canali di sostegno nei partiti politici o in esponenti che rivestono cariche di governo a diversi livelli. Da questa incapacità del cittadino di far valere i propri diritti legittimi senza ricorrere a supporti partitici e a conoscenze personali, con la tentazione di indirizzarsi verso forme corruttrici per ottenere legittimi riconoscimenti (peraltro adesso assicurati da precise disposizioni di legge) è nata l'esigenza di ricorrere a strumenti, positivamente utilizzati in altre nazioni europee di lunga tradizione democratica, idonei a garantire corrette procedure a fronte di richieste di precisi adempimenti previsti da leggi e regolamenti.

In questa direzione si sono mosse altre regioni italiane tra cui spiccano alcune come la Regione Lombardia, conosciuta per la sua efficienza organizzativa e il dinamismo operativo. Evidentemente, malgrado il decentramento e la capacità, esistono delle resistenze, delle opposizioni non troppo manifeste per rendere trasparente e rapida l'attività dell'Amministrazione pubblica. Probabilmente però tale istituto, malgrado la novità, la capacità di intervento, non ha nel tempo condotto a perseguire tutti quei risultati che in un primo momento si erano sperati. Alcune relazioni dei difensori civici (il riferimento è alla Regione Toscana) presentate ai Consigli regionali hanno messo in luce alcuni limiti dei poteri ad essi affidati, il perdurare di resistenze, presso tutte le Amministrazioni pubbliche, all'azione di potere, di controllo e di stimolo del difensore civico ritenuto, a torto o a ragione, estraneo anche se portatore di legittime esigenze e di diritti.

Dico questo non perché non creda alla bontà dell'istituto di cui stiamo discutendo e che ci accingiamo a costituire, ma perché non bisogna farsi illusioni circa la sua reale capacità di incidere in una struttura burocratica come quella della nostra Regione, che credo vanti un primato di lentezza, di resistenza e direi proprio di opposizione ad ogni tentativo di snellire procedure, accelerare decisioni, rendere trasparenti le azioni e le responsabilità. A questo riguardo cito, come fatto emblematico, gli effetti di una legge regionale che si prefiggeva di regolare in maniera migliore i rapporti tra cittadini e Amministrazione regionale nello svolgimento dell'attività amministrativa. Per ottenerne l'applicazione in termini corretti un consigliere regionale, qualificatosi come tale, per riuscire ad avere informazioni su atti e provvedimenti dell'Amministrazione ha dovuto minacciare un funzionario di ricorrere al magistrato. Non so se le richieste del consigliere, in un successivo momento, siano state esaudite oppure se abbia dato corso alla minacciata denuncia.

Un po' d'acqua sul fuoco degli entusiasmi quindi non fa male, e ciò ha un preciso scopo: approvare con le necessarie correzioni il provvedimento di legge di cui si parla e poi, soprattutto, procedere alla riforma della Regione che, nella sua attuale strutturazione centralizzata, è anchilosata e inefficiente.

Qualche rilievo ora consentitemi, onorevoli colleghi, nel merito del testo unificato pervenuto in Aula. All'articolo 7, secondo comma, è previsto il coinvolgimento di commissioni consiliari nell'azione del difensore civico. Ebbene, questo è uno stravolgimento delle finalità dell'istituto che si intende far nascere, e mina alla base l'indipendenza del magistrato che non deve essere condizionato, nella sua azione, né dal potere esecutivo, né da quello legislativo. Analogo discorso vale per l'articolo 13 che prevede il diritto dei consiglieri regionali di chiedere notizie e informazioni connesse all'esercizio delle relative funzioni del difensore civico. E' chiaro che qui si tratta non solo di richieste di notizie, ma di un vero e proprio controllo che diviene uno sbarramento, un intralcio nello svolgimento dei compiti di istituto. Il soggetto a cui il difensore civico deve dare risposte con una relazione annuale è il Consiglio regionale, dalla quale

relazione sia i singoli consiglieri che gli assessori possono trarre argomento per dibattere e proporre modifiche sia di carattere legislativo che amministrativo.

Debbo segnalare poi a tutto il Consiglio e a ogni singolo consigliere l'enormità del disposto dell'articolo 12, dove si autorizza il difensore civico a tenere una specie di libro nero in cui annotare i nomi dei dipendenti e dei funzionari, con accanto un sintetico giudizio sul loro operato.

Signor Presidente, in ordine alle brevi osservazioni effettuate, mi riservo di presentare degli appositi emendamenti soppressivi delle norme di cui ho fatto cenno perché ritengo che facciano nascere morta una creatura che invece vogliamo che viva, che cresca e che dia dei frutti per il bene dei nostri cittadini, penalizzati prima dall'azione politica di una Giunta regionale miope e bloccata da lotte intestine, e poi da un esercito di funzionari e impiegati non solerti nel dare tempestive risposte alle legittime richieste dei cittadini inermi.

Presenterò anche un ordine del giorno che impegni la Giunta regionale a render conto al Consiglio di ciò che intende fare dopo cinque anni di governo confusionale e di promesse non mantenute per dare avvio alla mai tanto necessaria riforma della struttura degli uffici centrali e periferici della Regione, per renderli idonei a dare puntuali risposte alle domande della nostra gente fin troppo paziente, ma che darà le sue risposte alle urne nel prossimo mese di giugno.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Dico subito, signor Presidente, onorevoli colleghi, che il mio intervento è finalizzato a richiedere una sospensione della discussione della legge che, come risulta evidente dalle motivazioni già espresse dall'onorevole Ortu, il gruppo del Partito sardo condivide appieno nella sua impostazione, nei suoi principi, nelle sue finalità.

Tutti noi che viviamo in questa società ci rendiamo conto di quale influenza abbia nei confronti dei cittadini l'attività della Pubblica Amministrazione, a partire dagli enti locali, dai comuni, per arrivare fino all'attività della Regione e dello

Stato. E' un'attività che si rivolge, prima di ogni altro, proprio al cittadino, che condiziona lo svolgimento della vita delle nostre popolazioni nella quale, spesse volte, scaturlisce la necessità di poter in qualche modo avere dei riscontri, dei confronti e di effettuare delle verifiche in altre sedi proprio perché il cittadino, oggi più che in qualsiasi altro momento, subisce l'azione della Pubblica Amministrazione. Ne è una prova evidente, anche questo per volontà del legislatore, il continuo aumentare di ricorsi giurisdizionali al Tribunale Amministrativo Regionale, organo questo istituito nel 1971 e che ha visto, nel corso di questi anni, aumentare notevolmente il carico delle pendenze su ricorsi di cittadini che vanno dai problemi del pubblico impiego sino a quelli connessi alle licenze edilizie (negate o concesse) e alle varie autorizzazioni in materia amministrativa che vengono rilasciate dagli enti pubblici.

Basterebbe vedere i dati statistici per rendersi conto che i TAR stanno funzionando ad un regime di anno in anno sempre crescente ma, nello stesso tempo, le sentenze arrivano sempre più in ritardo perché se all'inizio si potevano emettere nel corso di un anno o di alcuni mesi, oggi questo avviene dopo anni, così come le sentenze dei tribunali civili relative alle altre cause.

C'è quindi la necessità di dare ai cittadini, e soprattutto a quelli non abbienti, a quelli che hanno difficoltà a rivolgersi ad un difensore (difficoltà sia di carattere economico che di approccio verso questo tipo di procedure) dei punti di riferimento per ricreare in qualche modo una forma di fiducia nei confronti dell'operato della Pubblica Amministrazione.

Abbiamo in corso un'indagine (che credo ormai volga al termine) condotta da una Commissione speciale del Consiglio regionale sullo stato del malessere nelle zone interne; ebbene, io credo che anche in alcuni casi verificatisi in queste zone, e spesso sfociati in episodi gravissimi, vi fossero delle motivazioni in qualche modo collegate alla scarsa fiducia che continuano a nutrire i cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione, nei confronti di quella autorità amministrativa che spesso è assente o che, giustamente o ingiustamente, viene considerata responsabile della compressione dei diritti dei cittadini. Allora è giustissima la

proposta di istituzione del difensore civico, perché deve essere data a qualsiasi cittadino la possibilità di avere risposte da parte della Pubblica Amministrazione. Purtroppo, nella situazione attuale, molto spesso se non si conosce qualcuno dal quale farsi accompagnare presso un qualsiasi ente pubblico, non si hanno notizie neanche delle proprie pratiche. Altro che il silenzio-assenso, altro che il diritto del cittadino ad avere risposte entro certi termini! Ripeto, molto spesso non si riescono ad ottenere dagli uffici o dagli enti pubblici neppure notizie su quelle che sono le richieste legittime dei cittadini, come il riconoscimento di diritti o la concessione di atti dovuti. Io personalmente ho vissuto e vivo queste situazioni. Ho avuto modo di recarmi presso un ufficio della Regione per sollecitare una risposta ad una lettera di un cittadino: ebbene, questa risposta è arrivata dopo mesi di solleciti e di perdite di tempo, e si trattava di una semplice lettera di risposta!

Perché succede questo? Forse perché non c'è oggi nessuno controllo, nessuna possibilità di intervenire perché l'amministrazione sia, quanto meno, efficiente, perché sia presente, perché sia quella che i cittadini vorrebbero che fosse: la sede dove trovano risposte le loro istanze. Così non è, ed è per questo che chiederò la sospensione del provvedimento. Faremmo infatti un grosso errore, signor Presidente e colleghi consiglieri, se il difensore civico diventasse un organo centrale con sede presso il Consiglio regionale senza riferimenti in periferia, senza sedi decentrate ed a portata di tutti i cittadini. Il cittadino di La Maddalena, il cittadino di Palau, il cittadino di Lanusei non può venire qui a Cagliari e rivolgersi al difensore civico per avere una risposta ad una sua istanza presentata magari al Comitato di controllo di Nuoro o all'Ispettorato agrario di Lanusei, di Tempio o di Olbia. Stiamo commettendo un grosso errore. Se questa Regione vuole creare veramente un organismo che dia voce alle istanze, alle esigenze di tutti i cittadini sardi deve calarsi nella realtà, nel sociale, in questa nostra realtà che vede il cittadino sempre più lontano dalla Regione, dalle istituzioni e, in parecchi casi, lontano dal centro (Cagliari) proprio dal punto di vista strettamente geografico.

Se così non faremo le nostre saranno soltanto enunciazioni di principi ma non daremo concre-

tezza alla volontà espressa dal Consiglio - ed io credo anche a quella dei proponenti, coloro cioè che sollecitano l'approvazione di questo provvedimento - che è quella di avvicinarsi ai cittadini.

Io, che opero nel settore della giustizia, so quali tragedie e quali drammi sono costretti ad affrontare i cittadini, e soprattutto i minorenni, che hanno necessità di rivolgersi alle istituzioni: al Tribunale dei minorenni per problemi di adozione, di affidamento, di tutela, e la sede del Tribunale dei minorenni è lontana perché si trova a Cagliari. E tutti noi che viviamo lontani da questa città sentiamo l'urgenza pressante, vissuta quotidianamente, che anche nel Nord Sardegna si costituisca una sede staccata del Tribunale dei minorenni, oltre che degli altri uffici giudiziari, perché per loro non c'è tutela. Coloro che hanno la possibilità di accedere immediatamente all'istituto riescono in qualche modo ad usufruire dei benefici, dei servizi, mentre chi è lontano continua ad essere emarginato, diverso, a non avere gli stessi diritti. Guai se anche noi dovessimo fare l'errore di istituire un organismo come questo, che può essere in qualche modo un punto di riferimento istituzionale al di fuori dei coinvolgimenti politici, centralizzandolo rispetto a quella che è la realtà geografica della Sardegna che diversifica le varie esigenze dei sardi. Non dobbiamo costituire una sede esclusiva a Cagliari dell'Ufficio del difensore civico senza prevedere delle sezioni staccate almeno presso ogni capoluogo di provincia o presso altre sedi in cui sono presenti gli uffici regionali che esaminano comunque pratiche relative ai cittadini. In questo modo questi ultimi avrebbero la possibilità di controllarle proprio secondo lo spirito di questo provvedimento di legge.

C'è un altro limite in questo testo unificato, un limite di fondo forse invalicabile ma sul quale io farei una riflessione: le funzioni del difensore civico si esplicano unicamente nei confronti degli atti dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni periferiche o comunque sottoposte alla vigilanza della Regione; in questo modo ci precludiamo la possibilità di esercitare un qualsiasi controllo, una qualsiasi verifica, un qualsiasi intervento nei confronti degli enti pubblici che derivino direttamente dallo Stato. Questa è la formulazione dell'articolo 2. Io credo che invece anche nei

confronti di quella che è l'attività dello Stato e degli enti pubblici statali o degli enti che abbiano comunque dei riferimenti coi vari Ministeri e sedi periferiche in Sardegna, debba essere prevista la possibilità di effettuare un controllo da parte del difensore civico nei limiti che si potranno poi stabilire. Ci si potrebbe dire che la Regione non ha competenza ad esercitare un controllo, attraverso un proprio organismo, sull'attività degli enti pubblici, degli enti statali (questo potrebbe essere un limite) ma io credo che trovando le forme e i modi giusti si possa anche superare questo limite cercando di integrare in qualche modo la competenza di quelle che sono le funzioni attualmente attribuite all'Ufficio del difensore civico. Occorre complessivamente puntare un attimo l'attenzione, nel momento in cui stiamo varando un provvedimento di questa portata, sulle finalità che con esso vogliamo perseguire. Ebbene, credo che sia proprio l'operato complessivo della Pubblica Amministrazione in tutte le sue articolazioni, a partire dai comuni per finire con gli organi statali, a dover essere oggetto di attenzione, ed è necessario - lo ripeto - che le sedi di questo nuovo organismo siano articolate nel territorio, siano accessibili a tutti i cittadini e che l'istituto, come tale, sia momento nel quale riconoscersi tutti nelle stesse condizioni di uguaglianza e di parità.

Chiedo quindi il rinvio della discussione di questo testo unificato per vedere, qualora i colleghi consiglieri fossero d'accordo, di perfezionarlo sulla base di quei suggerimenti che mi son permessi di avanzare.

PRESIDENTE. L'onorevole Meloni ha avanzato la richiesta di sospendere la discussione di questo testo unificato. Ricordo che, a termini di Regolamento, essendo già iniziata la discussione generale, la richiesta deve essere sostenuta da almeno cinque consiglieri.

(Cinque consiglieri si levano in piedi per appoggiare la richiesta).

Inoltre, l'articolo 84 del Regolamento prevede che due consiglieri, compreso il proponente, possano parlare a favore e due contro. Se nessuno chiede di parlare metto in votazione la richiesta di

sospensiva relativa alla discussione del testo unificato. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Ha domandato di parlare l'onorevole Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (D.C.). Chiedo scusa, soltanto per capire: questa legge ritorna in Commissione? Onorevole Meloni, vorrei capire la sua proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Floris, si tratta di una richiesta di sospensiva semplice che non comporta il rinvio in Commissione del progetto di legge che, peraltro, è stato esaminato a lungo in Commissione dove ha avuto appunto un lunghissimo ed accurato esame istruttorio ed è iscritto all'ordine del giorno ormai da molti mesi.

Siccome sono ancora in fase di riproduzione gli emendamenti relativi alla legge rinviata numero CCXLII, e presentati all'ultimo momento, sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11 e 45, viene ripresa alle ore 12 e 30).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MURA

Continuazione e fine della discussione degli articoli della legge regionale rinviata: "Disciplina della distribuzione dei carburanti in Sardegna" (CCXLII)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione degli articoli della legge regionale rinviata numero CCXLII: "Disciplina della distribuzione dei carburanti in Sardegna".

Avevamo approvato l'articolo 3. Si dia lettura pertanto dell'articolo 4.

CHESSA, Segretario:

Art. 4

Competenze regionali

1. In attuazione della delega di funzioni attri-

buite alla Regione dall'articolo 41, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, compete alla Regione:

a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburanti - con depositi di capacità superiore a 10 mc - per usi aziendali od interaziendali sempreché venga accertata la destinazione di detti impianti esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell'azienda, una volta comprovate le effettive finalità connesse al tipo di attività svolta dall'azienda ed alla consistenza del relativo parco automezzi;

b) la determinazione dei criteri per i turni di chiusura festiva degli impianti, infrasettimanale e per ferie;

c) la determinazione dei criteri per le autorizzazioni all'esercizio del servizio notturno di distribuzione al pubblico e l'autorizzazione al servizio continuativo ai sensi del successivo articolo 9, comma quinto;

d) la determinazione del numero massimo degli impianti per Provincia e delle nuove concessioni ai sensi del precedente articolo 2 bis.

2. Fermo restando quant'altro previsto dalla vigente legislazione statale - ed in particolare dall'articolo 10, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 - in materia di vigilanza sulla rete distributiva di carburanti, è in facoltà della Regione di disporre controlli ed ispezioni sulla corretta applicazione della presente legge, tramite i competenti organi di polizia.

3. Il controllo relativo ai rapporti fra concessionari e gestori degli impianti sarà effettuato dalla Regione anche attraverso i propri uffici.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

CHESSA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Casula, Muledda, Fadda F.

Art. 4

Dopo il punto d) del primo comma aggiunge-

re il seguente punto:

"e) il rilascio del nulla-osta da esprimersi entro trenta giorni, per il controllo di conformità al piano regionale dei provvedimenti comunali di concessione e/o autorizzazione o relative modifiche. La mancata espressione deve intendersi come assenso". (2)

Emendamento soppressivo Casula, Muledda, Fadda F.

Art. 4

Al primo comma, punto d), sopprimere dopo il periodo "la determinazione del numero massimo degli impianti" le parole "per Provincia". (4)

Emendamento aggiuntivo Casula, Muledda, Fadda F.

Art. 4

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente quarto comma:

"4. Per gli adempimenti materiali ed istruttori relativi alla materia della distribuzione carburanti, presso l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio è istituita aggiuntivamente rispetto ai settori previsti dal Regolamento di attuazione della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni, apposita struttura a livello di settore, con la denominazione 'Settore regionale distribuzione carburanti' ". (3)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del turismo, artigianato e commercio per illustrare questi emendamenti.

CASULA (P.S.I.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio*. Si chiede intanto la soppressione dell'ultima frase dell'emendamento numero 2: "La mancata espressione deve intendersi come assenso".

Per il resto si tratta di aggiustamenti di carattere tecnico che servono a rendere la legge più facilmente applicabile.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare, metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4 bis.

CHESSA, *Segretario:*

Art. 4 bis

Competenze dei Comuni

1. Nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla presente legge e delle previsioni del piano regionale di cui al precedente articolo 2, in attuazione delle attribuzioni loro conferite in materia di distribuzione di carburanti dall'articolo 43, lettere d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, i Comuni provvedono:

a) alle concessioni e autorizzazioni e relative modifiche, sospensioni o estinzioni – sulla base delle prescrizioni del CIPE e dei criteri determinati dalla Regione ai sensi della presente legge – per l'installazione e l'esercizio degli impianti stradali di distribuzione carburanti;

b) alla fissazione degli orari di apertura e di chiusura degli impianti medesimi, in base a quanto previsto dal successivo articolo 9;

c) all'autorizzazione a svolgere l'attività anche in deroga a quanto previsto in base alla precedente lettera b) in caso di manifestazioni sportive,

fieste, mercati ed altri casi similari;

d) alla comminazione – nelle misure legislative stabilite e con le procedure di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza degli orari sub b) e c), nonché l'applicazione delle ulteriori sanzioni non pecuniarie previste per le medesime infrazioni.

2. I Comuni trasmettono all'Assessorato regionale del commercio copia delle autorizzazioni ed atti sub a), b) e c) entro 15 giorni dalla loro data di adozione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CHESSA, *Segretario:*

Emendamento aggiuntivo Casula, Muledda, Fadda F.

Art. 4 bis

Al punto a) del primo comma dopo il periodo "sospensioni o estinzioni", aggiungere l'inciso: "previo nulla-osta regionale da esprimersi entro trenta giorni. La mancata espressione deve intendersi come assenso". (5)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del turismo, artigianato e commercio per illustrare questo emendamento.

CASULA (P.S.I.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio.* Anche con questo emendamento si propone un aggiustamento di carattere tecnico. Si chiede inoltre la soppressione dell'ultima frase dello stesso emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 4 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 5

Procedimento

1. Le domande per nuove concessioni nonché per ogni altro provvedimento relativo all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, ivi compresi quelli relativi al contenuto ed ai limiti dell'attività dei gestori subconcessionari di ciascun impianto ed alla modifica delle concessioni in essere, sono indirizzate al Comune nel cui territorio sono ubicati gli impianti, nei modi e col corredo documentale stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, e sue successive modificazioni.

2. Per i provvedimenti di cui al precedente articolo 4, lett. a), le domande sono inviate nelle stesse forme all'Assessorato regionale del commercio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 6

Criteri per il rilascio di nuove concessioni

1. Per il rilascio delle nuove concessioni, nei casi di due o più domande concorrenti si ha riguardo ai seguenti requisiti:

a) dotazione e qualità del servizio di assistenza personale all'utenza (toilettes, telefono di uso pubblico, essenziali materiali ed attrezzature di pronto soccorso, bar, ristorante, o punto di ristoro, ecc.);

b) numero delle piste e dimensioni del piazzale;

c) dotazione e qualità dei servizi accessori per l'assistenza ai veicoli (riparazione gomme, officina meccanica ed elettrauto, lavaggio macchine, auto-shop, ecc.);

d) varietà carburanti in distribuzione;

e) esperienza tecnica dei gestori degli impianti desumibile, in caso di subconcessione, anche da successivi rinnovi dei relativi contratti di comodato.

2. In caso di parità nei su elencati requisiti è accordata preferenza:

1) ai richiedenti titolari di maggior numero di concessioni relative ad impianti soggetti a trasferimento obbligatorio;

2) ai richiedenti titolari del maggior numero di concessioni da concentrare.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6 bis.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 6 bis

Trasferimenti e concentrazioni

1. In base alle prescrizioni del piano sono consentiti trasferimenti di impianti da un Comune all'altro e concentrazioni di due o più impianti in un unico impianto, sia per incorporazione sia con nuova localizzazione, mediante rilascio di nuova concessione da parte del Comune in cui deve installarsi l'impianto.

2. Per il trasferimento o per la concentrazione in Comune diverso da quello di originaria localizzazione, il Comune di destinazione deve acquisire il nulla osta del Comune di provenienza.

3. Le domande devono pervenire al Comune di destinazione entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al precedente articolo 2 bis.

4. Non possono essere trasferiti gli impianti la cui concessione è soggetta a revoca ai sensi dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Gli articoli 7 ed 8 sono stati soppressi. Si dia lettura dell'articolo 9.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 9

Orari di apertura e di chiusura degli impianti

1. Gli orari obbligatori di apertura e di chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione sono stabiliti dai Comuni nella misura media di 52 ore settimanali, per un complessivo monte orario annuale di 2.704 ore, fatto salvo il periodo di ferie.

2. Gli impianti debbono in ogni caso rispettare l'orario di apertura dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 19.

3. Gli impianti dotati di apparecchiature per il servizio automatico a pagamento anticipato in funzione devono restare sempre aperti, salvo deroghe concesse dal Comune competente per particolari ed eccezionali ragioni.

4. Gli impianti di metano e di gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione, non inseriti in un complesso di distribuzione di carburanti, sono esonerati, a domanda, dall'osservanza dell'intervallo di chiusura pomeridiana e serale, nonché dai turni di chiusura festiva.

5. Possono essere autorizzati a svolgere servizio continuativo con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di commercio gli impianti stradali ubicati, fuori dai centri abitati, nelle strade di grande comunicazione assimilate alle autostrade, agli effetti della presente legge, con provvedimento dell'ANAS.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 10

Servizio notturno

1. Il servizio notturno di distribuzione carburanti - il cui inizio è fissato alle ore 22 d'inverno ed alle ore 22,30 d'estate, con termine in entrambi i casi alle ore 7 - può essere autorizzato per un numero di impianti non superiore al 3 per cento di quelli in funzione nell'ambito del territorio provinciale.

2. Il servizio, che comprende ogni attività consentita di assistenza agli utenti, deve essere obbligatoriamente svolto con la presenza e le dirette prestazioni del personale addetto.

3. Nelle ore di minore traffico veicolare, il servizio notturno può essere svolto, per un periodo massimo di un terzo dell'orario complessivo, con le sole apparecchiature a servizio automatico con pagamento anticipato, nel rispetto delle prescrizioni del piano, integrate preferibilmente dai servizi di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3. In tal caso i titolari e/o gestori devono richiedere l'autorizzazione al Comune competente per territorio indicando l'orario scelto per l'esercizio del servizio notturno con le sole apparecchiature a servizio automatico.

4. Per il calcolo della percentuale di cui al primo comma non si tiene conto degli impianti di distribuzione carburanti a servizio automatico con pagamento anticipato.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CHESSA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Casula, Muledda, Fadda F.

Art. 10

Alla fine del primo comma sostituire la parola "provinciale" con la parola "regionale". (6)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

CASULA (P.S.I.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 11

Turni per le chiusure festive e le ferie annuali

1. Nei giorni festivi e nel pomeriggio del sabato deve essere garantita l'apertura di un numero di impianti in misura non inferiore al venticinque per cento del numero complessivo degli impianti presenti nel territorio comunale. Qualora il numero degli impianti sia di tre o due deve essere garantita l'apertura di un impianto. In caso di un solo impianto i turni devono essere assicurati col più vicino impianto di altro Comune limitrofo.

2. Gli impianti aperti la domenica restano chiusi il lunedì o, se questo è festivo, il successivo primo giorno feriale.

3. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali.

4. Ai gestori degli impianti è riconosciuto il diritto di sospendere l'esercizio dell'attività per un periodo di ferie non superiore a tre settimane consecutive all'anno.

5. Il Comune, in accordo ove necessario con quelli limitrofi - sentiti se del caso i titolari o i gestori degli impianti - provvede a determinare i turni di cui al presente articolo.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CHESSA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Casula, Muledda, Fadda F.

Art. 11

Al primo comma dopo la frase: "Nei giorni festivi e nel pomeriggio del sabato deve essere garantita l'apertura di un numero di impianti in misura non inferiore al" sostituire la parola "venticinque" con la parola "trentatré". (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

CASULA (P.S.I.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 12

Commissione consultiva tecnica per la distribuzione dei carburanti

1. Quale organo di consulenza tecnica in ma-

teria di distribuzione di carburanti, è istituita, presso l'Assessorato regionale del commercio, una commissione presieduta dall'Assessore regionale del commercio o da un suo delegato, così composta:

- il coordinatore generale ed un impiegato del ruolo unico regionale di qualifica non inferiore alla settima dell'Assessorato regionale competente in materia di commercio;

- un funzionario di qualifica non inferiore alla settima dell'Assessorato regionale competente in materia di trasporti;

- tre rappresentanti regionali designati dalle organizzazioni sindacali dei gestori di impianti di carburanti maggiormente rappresentative a livello regionale;

- tre rappresentanti delle società petrolifere operanti nella rete distributiva della Regione, di cui almeno uno designato dall'E.N.I.;

- un rappresentante dell'Ispettorato regionale vigili del fuoco;

- un rappresentante regionale dell'A.C.I.;

- un rappresentante regionale dell'A.N.C.I.;

- un rappresentante regionale dell'U.N.P.I.;

- un rappresentante dell'ASSO PETROLI;

- un rappresentante dell'UTIF.

2. Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di commercio.

3. Congiuntamente ai titolari, per ciascun componente e per il segretario è nominato anche un supplente.

4. Per la validità delle adunanze è sufficiente la presenza del presidente e di almeno 6 componenti. Le deliberazioni della commissione sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

5. La commissione deve essere sentita:

- in materia di formazione, modifica e revisione del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti;

- per l'adozione degli atti di competenza regionale.

6. La commissione è inoltre sentita dai Comuni interessati sui provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 4 bis e al comma quinto dell'articolo 11. In tal caso, i pareri della Commissione si intendono per favorevol-

mente acquisiti quando non vengano espressi e notificati ai Comuni entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle relative richieste.

7. Ai componenti ed al segretario della commissione - che è nominata con decreto dell'Assessore regionale del commercio e dura in carica un triennio - competono i compensi ed i rimborsi spese previsti dalla vigente legislazione per gli analoghi consessi dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

CHESSA, Segretario:

Art. 13

Norme transitorie di salvaguardia

1. Nelle more dell'approvazione del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti e della prima applicazione della normativa di cui all'articolo 6 della presente legge, trovano attuazione le disposizioni contenute nel punto 3) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978, nel testo sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1982, concernente "Direttive alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di distribuzione di carburanti".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

CHESSA, Segretario:

Art. 14

Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in annue lire 210.000.000 e gravano sui capitoli 02016, 02102 e 07052 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:

03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione

Capitolo 03016 -

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)

lire 210.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 5 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

In aumento

Capitolo 02016 -

Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51; L.R. 4 settembre 1978, n. 57; L.R. 1° giugno 1979, n. 47; L.R. 28 febbraio 1981, n. 10; L.R. 28 luglio 1981, n. 25; L.R. 28 novembre 1981, n. 39; L.R. 19 novembre 1982, n. 42; L.R. 8 maggio 1984, n. 18; L.R. 25 giugno 1984, n. 33; art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17; L.R. 23 agosto 1985, n. 20 e art. 20, L.R. 5 novembre 1985, n. 26) (spesa obbligatoria)

lire 2.000.000

Capitolo 02102 -

Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis della L.R. 11 giugno 1974, n. 15; L.R. 19 maggio 1983, n. 14; L.R. 27 aprile 1984, n. 13)

lire 8.000.000

07 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

In aumento

Capitolo 07052 -

(di nuova istituzione) - (06 - 07)

Cat. 07 - Progr. 06 - (2.2.1.4.2.2.10.25) - (08.02)

Spese per la formazione e l'aggiornamento pluriennale del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti per uso di autotrazione (art. 41, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 e art. 2 della presente legge)

lire 200.000.000

3. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 4, lettera e), sono imputati al capitolo 35014 dello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CHESSA, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Casula-Muledda-Fadda F.

L'art. 14 è sostituito dal seguente

“Art. 14

Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della

presente legge sono valutate in annue lire 210.000.000 e gravano sui capitoli 02016, 02102 e 07052 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:

03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione

Capitolo 03016 -

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)

lire 210.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 5 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

In aumento

Capitolo 02016 -

Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51; L.R. 4 settembre 1978, n. 57; L.R. 1° giugno 1979, n. 47; L.R. 28 febbraio 1981, n. 10; L.R. 28 luglio 1981, n. 25; L.R. 28 novembre 1981, n. 39; L.R. 19 novembre 1982, n. 42; L.R. 8 maggio 1984, n. 18; L.R. 25 giugno 1984, n. 33; art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17; L.R. 23 agosto 1985, n. 20 e art. 20, L.R. 5 novembre 1985, n. 26) (spesa obbligatoria)

lire 2.000.000

Capitolo 02102 -

Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai

segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis della L.R. 11 giugno 1974, n. 15; L.R. 19 maggio 1983, n. 14; L.R. 27 aprile 1984, n. 13)

lire 8.000.000

07 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

In aumento

Capitolo 07052 -

(di nuova istituzione) - (06 - 07) (2.2.1.4.2.2.10.25) - (08.02)

Spese per la formazione e l'aggiornamento pluriennale del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti per uso di autotrazione (art. 41, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 e art. 2 della presente legge)

lire 200.000.000

3. La spesa iscritta in conto del capitolo 07052 non utilizzata al termine dell'esercizio 1988 è conservata nel conto dei residui per essere utilizzata nell'esercizio successivo". (7)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

CASULA (P.S.I.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto ed approvazione delle leggi regionali rinviata numero CCXLVI e CCXLII

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con unica chiamata, delle leggi regionali rinviata numero CCXLVI e numero CCXLII.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della legge regionale rinviata numero CCXLVI:

presenti	61
votanti	61
maggioranza	31
favorevoli	40
contrari	21

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della legge regionale rinviata numero CCXLII:

presenti	61
votanti	61
maggioranza	31
favorevoli	41
contrari	20

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri:

Anedda-Aresti-Asara-Atzeni-Atzori A.-Atzori V.-Baghino-Becciu- Canalis-Casula-Catte-Chessa-Cocco-Cuccu-Dadea-Deiana-Dettori- Fadda P.-Falchi-Floris-Isoni-Ladu G.-Ladu L.-Lai-Lorelli-Loretto- Manunza-Meloni-Mereu S.-Moi-Moretti-Mulas-Muledda-Mura-Murgia- Murru-Onida-Onnis-Orrù-Ortu I.-Ortu V.-Palmas-Pes-Pili-Piretta- Porcu-Pubusa-Puligheddu-Randazzo-Ruggeri-Satta-Sciolla-Sechi- Serra Pintus-Serri-Soro-Tamponi-Tarquini-Tidu-Uras-Zurru).

Sull'ordine del giorno

MEREU SALVATORANGELO (P.S.I.). Signor Presidente, chiedo, in base all'articolo 35 del Regolamento, che la proposta di legge numero 395, in carico all'ottava Commissione da sessanta giorni, venga presentata in Aula entro 45 giorni per essere discussa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Loretto. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Signor Presidente, vorrei che il proponente o la Presidenza ci leggessero il titolo del provvedimento di legge in oggetto.

PRESIDENTE. Si tratta della proposta di legge numero 395: "Riorganizzazione in Sardegna degli uffici pubblici del turismo". Se non vi sono osservazioni tale provvedimento si intende inserito all'ordine del giorno.

Ha domandato di parlare l'onorevole Loretto. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Signor Presidente, io credo che discutere in Aula la proposta di legge indicata dal collega Mereu sia estremamente difficile, nel senso che si tratta di un provvedimento di riforma abbastanza complesso sul quale la Commissione ha già svolto una serie di audizioni che andranno integrate con altre. Occorre ancora del tempo, quindi, per completare la fase istruttoria in corso.

Non si capisce perché il gruppo socialista non abbia fino ad ora utilizzato i normali strumenti regolamentari a sua disposizione per sollecitarne la discussione in seno alla Commissione. Chiederemmo pertanto al collega Mereu di soprassedere in merito alla sua decisione e di valutare meglio se non si possa risolvere il problema più convenientemente all'interno della Commissione stessa. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mereu Salvatorangelo. Ne ha facoltà.

MEREU SALVATORANGELO (P.S.I.). Presidente, avanzando la mia richiesta non intendevo dire che la Commissione da questo momento non può più lavorare. Se la Commissione lavora ed esita il provvedimento il problema è risolto. E' chiaro che io intendevo soltanto esercitare una pressione ulteriore affinché la Commissione stringesse i suoi tempi tecnici, pur tenendo presente che trattandosi di una proposta di legge assai complessa che ha richiesto un lungo lavoro in Commissione (fra cui audizioni eccetera) io non ho nulla in contrario a che vi siano ulteriori audizioni e si dibatta ancora, purché venga esitata al più presto e portata all'esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Onorevole Loretto, lei è fermo nella sua risposta oppure, dopo il chiarimento dell'onorevole Mereu, è d'accordo?

LORETTU (D.C.). Dopo quest'ultima precisazione dell'onorevole Mereu io riterrei che il termine di 45 giorni sia eccessivamente breve, pertanto credo che sia opportuno dare alla Commissione un termine più congruo, magari di 90 giorni.

PRESIDENTE. Ci sono due richieste: una di fissare un termine di 45 giorni e una di fissarlo di 90 per consentire alla Commissione di concludere la fase istruttoria. Metto quindi in votazione prima la proposta dell'onorevole Loretto relativa al termine di 90 giorni. Chi la approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non l'approva alzi la mano.

(Non è approvata).

Metto ora in votazione la proposta dell'onorevole Mereu relativa al termine di 45 giorni. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Ha domandato di parlare l'onorevole Loretto. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Signor Presidente, nei giorni scorsi una folta delegazione di sindaci della Sardegna ha incontrato il Presidente del Consiglio regionale e, successivamente, la Commissione finanze. Questa ampia rappresentanza dei sindaci dei piccoli Comuni della Sardegna sollecitava l'adozione urgente, da parte del Consiglio, di un provvedimento di rifinanziamento della legge numero 29 del 1986 con cui si erogavano dei contributi ai piccoli Comuni per il ripiano dei debiti contratti per far fronte alle spese correnti. All'interno della Commissione finanze si era manifestato l'orientamento, che sembrava condiviso da tutte le parti politiche, di assumere un'iniziativa legislativa (che portasse appunto la firma di tutti i componenti della Commissione) da esaminare e discutere in questa tornata. Non si è poi riusciti, in fase di concretizzazione dell'iniziativa stessa, a rag-

giungere un'intesa che vedesse tutti i Gruppi sottoscrivere una proposta unitaria. In questa situazione noi, come Democrazia Cristiana, abbiamo ritenuto di dover mantenere fede all'impegno preso con i sindaci della Sardegna ed abbiamo quindi presentato una proposta di legge per il rifinanziamento, appunto, della legge numero 29 dell'86.

Chiediamo perciò che il Consiglio regionale sospenda brevemente i lavori di questa mattina per consentire alla Commissione finanze di esaminare la nostra proposta di legge in modo che questa possa essere poi, in tarda mattinata, discussa dal Consiglio regionale. Ripeto, il testo presentato è sottoscritto soltanto dai membri della Commissione finanze appartenenti al gruppo della Democrazia Cristiana; questo non perché abbiamo voluto prendere un'iniziativa di parte ma perché abbiamo ritenuto, e riteniamo, di dover mantenere fede all'impegno assunto nei confronti dei sindaci e che ci sembrava condiviso da tutti gli altri Gruppi politici. Il testo, come dicevo, reca le firme dei consiglieri democristiani membri della Commissione finanze ma è aperto naturalmente a tutti i commissari appartenenti agli altri Gruppi.

PRESIDENTE. La Presidenza informa che sono state presentate due proposte di legge in mattinata: la prima a firma dei consiglieri democristiani e l'altra a firma dei consiglieri comunisti. Essendo state presentate stamattina non sono iscritte all'ordine del giorno, quindi, se non c'è una volontà unanime, non si possono discutere.

Ha domandato di parlare l'onorevole Orrù. Ne ha facoltà.

ORRÙ (P.C.I.). Onorevole Presidente, qualora fosse stato possibile, ma credo che la procedura regolamentare non lo consenta, il gruppo comunista, che ha presentato analoga proposta di rifinanziamento della legge 29, sarebbe stato favorevole a discuterle in Aula.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Moretti. Ne ha facoltà.

MORETTI (D.C.). Onorevole Presidente...

(Brusii in Aula).

PRESIDENTE. Onorevole Moretti, prego, le ho dato la parola.

MORETTI (D.C.). Vorrei che i colleghi mi prestassero attenzione, altrimenti rinuncio a parlare. Riprendo le dichiarazioni del Presidente il quale dice che il Regolamento non consente la sospensione dei lavori del Consiglio per permettere alla Commissione di esaminare questo provvedimento, salvo una diversa volontà generale. Chiedo che il Consiglio si pronunci su questa volontà generale in modo tale che la Commissione esamini urgentemente queste proposte di legge e il Consiglio possa approvarle oggi perché questo è stato l'impegno preso all'unanimità dalla Commissione finanze ed espresso dal suo presidente a nome di tutta la Commissione. Noi siamo d'accordo così come l'onorevole Orrù che, a nome del suo Gruppo, ha dichiarato di esserlo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Palmas. Ne ha facoltà.

PALMAS (P.C.I.). A me sembra, signor Presidente, che le discussioni condotte in questo clima e portate avanti in maniera così frettolosa non siano destinate, complessivamente, a giovare alla buona produzione legislativa del Consiglio. E questa è una regola che credo dovremmo osservare in termini generali ogni qualvolta se ne presenta l'occasione. Nella fattispecie, se non ho capito male, ci troviamo di fronte al fatto che due Gruppi politici, la Democrazia Cristiana ed il Partito comunista, hanno presentato due proposte di legge sostanzialmente analoghe, credo persino per quel che riguarda la relazione che accompagna il testo. Da parte della Democrazia Cristiana si chiede, a questo punto, che vengano interrotti i lavori del Consiglio, si convochi la Commissione terza e si proceda alla discussione comparata dei testi. Ora, per poter fare una cosa di questo genere, è indispensabile che (così come quando si deve convocare la Commissione durante i lavori del Consiglio in deroga, sostanzialmente) ci sia l'unanimità dei consensi, perché basta che un solo Gruppo o un singolo consigliere dicano di no perché la richiesta, automaticamente, sia destinata a decadere.

In questo senso mi sembra di poter afferma-

re, non ne ho le prove materiali ma lo penso, che non tutto il Consiglio sia d'accordo per una procedura di questo genere. Si potrebbe quindi assumere l'impegno di acquisire i testi dei provvedimenti di legge che sono stati già presentati e trasmetterli alla Commissione competente che, alla prima occasione utile, si farà carico di esaminarli e di esitarli per il Consiglio. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Presidente, per far rilevare intanto che i lavori del Consiglio credo siano ormai esauriti in quanto lei si stava apprestando, poco fa, a chiudere la seduta. Inoltre, l'oratore che mi ha preceduto ha esaurientemente esposto i motivi che rendono inaccoglibile la richiesta di convocare la Commissione finanze durante una sospensione dei lavori del Consiglio. Ad ogni modo, la questione pratica è questa: per poter esaminare questi due provvedimenti in Commissione è necessario convocarla tutta; per cui, a norma di Regolamento, non è che lo si possa fare in deroga - ha detto l'onorevole Palmas - a quello che prevede il Regolamento, ma in deroga a che cosa? Anche a questioni non solo di opportunità ma anche di discrezionalità oggettive. Non vi sono i consiglieri di tutta la Commissione per poter essere convocati, per cui mi pare sia più giusta e più logica la richiesta di convocare normalmente la Commissione perché esamini i provvedimenti di cui trattasi e decida, con la Presidenza, di iscriverli all'ordine del giorno della prossima tornata dei lavori del Consiglio regionale. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Catte. Ne ha facoltà.

CATTE (P.R.I.). Signor Presidente, io non vorrei che qui in quest'Aula ci dividessimo, su un argomento così importante e così sentito dalle amministrazioni comunali, fra primi della classe, secondi e terzi. Non è una discussione sul merito o sulla opportunità - anche se questa va in ogni caso valutata in Commissione - ma ci sono perplessità da parte di taluni commissari della Commissione stessa che era stata convocata per marte-

di pomeriggio con all'ordine del giorno la programmazione dei lavori; in concomitanza erano in corso i lavori della Commissione speciale di indagine sulla condizione economica e sociale delle zone interne della quale fanno parte — come è noto — molti colleghi che sono componenti anche della Commissione bilancio e che, in questo caso, non hanno potuto partecipare alla riunione di quest'ultima. Abbiamo appreso a posteriori che anziché programmare i lavori la Commissione ha ricevuto un certo numero di sindaci, o comunque amministratori comunali; niente di male, ma di conseguenza molti di noi non sono a conoscenza neppure di quali siano state le richieste avanzate. Allora, precipitarsi a rifinanziare una legge già nota può darsi che sia una buona soluzione, può darsi anche che qualche meccanismo vada cambiato, tanto vale essere d'accordo col presidente Palmas e convocare una Commissione specifica al più presto, quando si vuole, che abbia all'ordine del giorno questo argomento. A questo punto però io credo, come componente della maggioranza, che sia d'obbligo sentire il parere della Giunta. Qui mi pare che stiamo giocando a scavalcarci, a fare i primi della classe, e questa non mi pare una procedura molto corretta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mereu Salvatorangelo. Ne ha facoltà.

MEREU SALVATORANGELO (P.S.I.). Solo per dire, Presidente, che francamente, essendo noi un Consiglio regionale, presentare all'ultimo momento due proposte per arrivare primi o secondi o cercare di non essere sorpassati in dirittura d'arrivo, a me (che sono anche un sindaco) non entusiasma, anzi, pone seri problemi. Perché? Perché abbiamo ricevuto come Capigruppo, presente il Presidente del Consiglio regionale, una delegazione di sindaci e abbiamo spiegato che c'era la massima disponibilità ad esaminare un provvedimento relativo al rifinanziamento della legge 29, poi siamo stati convocati per la riunione della Commissione e abbiamo trovato i sindaci che ci hanno obbligato a prendere decisioni ancor prima che noi riflettessimo. I sindaci presenti erano almeno 250, i Comuni interessati che hanno usu-

fruito della legge 29, se non ricordo male, sono 80. Allora stiamo attenti, perché se quella era una delegazione di sindaci che poneva problemi vasti che riguardavano il funzionamento della "45", della "28" e così via di seguito (quindi tematiche ben più ampie) non ha senso pensare che rifinanziando oggi, in cinque minuti, questa legge per dieci miliardi abbiamo risolto i problemi dei Comuni.

Ecco perché il gruppo del Partito socialista non fa proposte di legge in questa direzione, perché vi è un problema che attiene ai rapporti fra la Giunta regionale, il Consiglio regionale e le amministrazioni comunali che va ben al di là del rifinanziamento della legge 29. Per questa ragione — ripeto — il gruppo socialista non ha presentato proposte di legge, perché non può dire, serenamente, che la semplice riapprovazione della legge 29 risponda alle esigenze dei Comuni, di tutti i Comuni, perché ci può essere stato un gruppo di sindaci che magari reclamava altre iniziative.

Noi non siamo contrari a che le proposte di legge vengano discusse ed approvate anche dal Consiglio regionale, noi segnaliamo solo l'esigenza che i problemi seri vengano seriamente affrontati, e i sindaci non hanno posto il problema del rifinanziamento della legge 29 soltanto, ne hanno posto altri insieme a quello; né il rifinanziamento della legge 29 rappresenta la soluzione dei problemi connessi ai rapporti fra amministratori comunali e istituto regionale. Se qui si vuole fare facile demagogia, si vuol far vedere che si è più bravi ed indicare, per esempio, il gruppo socialista come non fautore degli interessi degli amministratori comunali, la cosa, francamente, non mi preoccupa affatto perché conosco esattamente la situazione e posso dire che le amministrazioni che hanno beneficiato della legge 29 sono quelle che non hanno avuto oculatezza nel gestire le proprie risorse. Per cui credo che il Consiglio regionale debba riflettere su questa legge. Potrebbe essere riproposta così come essa era, potrebbe essere modificata, io questo non lo so. Se altri hanno le idee chiare vadano avanti. Noi diciamo già da ora che voteremo a favore delle proposte di legge presentate dal gruppo democristiano e dal gruppo comunista, ma non possiamo esprimere un parere favorevole sul metodo che si è adottato in questa circostanza.

PRESIDENTE. E' stata chiesta quindi la sospensione dei lavori del Consiglio e la convocazione, in deroga, della Commissione stessa. Siccome questo non è possibile, le due proposte di legge seguiranno il normale *iter* regolamentare.

Ha domandato di parlare l'onorevole Puligheddu. Ne ha facoltà.

PULIGHEDDU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, per chiedere che vengano fissati i termini per l'esame della proposta di legge numero 418, del 18 aprile 1988, in carico alla prima Commissione, riguardante modifiche alla legge regionale numero 20 del 23 agosto 1985, concernente l'istituzione del Comitato regionale di controllo e norme di reclutamento del personale. Trattandosi di una

proposta esitabile in tempi brevi dalla Commissione, chiediamo che venga discussa e quindi presentata in Aula entro 30 giorni.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni si intende approvato il termine di 30 giorni per la discussione in Commissione e la presentazione in Aula della proposta di legge numero 418.

Il Consiglio sarà riconvocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 13 e 20.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas

Testo della Mozione annunciata in apertura di seduta

Mozione Orrù - Pubusa - Cuccu - Uras - Atzori Villio - Canalis - Cocco - Dadea - Ladu Leonardo - Lai - Lorelli - Moi - Ortu Velio - Palmas - Pes - Porcu - Ruggeri - Sciolla - Serri sul ricorso per il conflitto di attribuzione presentato dal Governo alla Corte costituzionale nei confronti della Regione Sarda e sulla decisione della Giunta regionale di resistere in giudizio al fine di consentire lo svolgimento dei referendum consultivi sulla base di La Maddalena.

IL CONSIGLIO REGIONALE**PREMESSO che:**

– la base statunitense di La Maddalena, punto di attracco di sommergibili a propulsione e ad armamento nucleare, è sorta nel 1972 senza la prescritta approvazione del Parlamento italiano, come struttura di supporto di un paese straniero, al di fuori degli accordi NATO ed esterna al sistema difensivo italiano;

– la segretezza e il merito degli accordi tra il Governo italiano e quello statunitense, che hanno determinato l'installazione della base, rappresentano una pesante violazione delle prerogative del Parlamento italiano e una grave violazione della sovranità nazionale;

– i sommergibili e la nave-appoggio che stazionano nelle acque dell'Isola di Santo Stefano costituiscono una grave minaccia alla sicurezza e alla salute delle popolazioni;

RICORDATO che:

– l'istituto del referendum consultivo è stato introdotto nell'ordinamento regionale con voto unitario di tutte le forze politiche nel luglio del 1986;

– le ventimila firme raccolte per i referendum rappresentano il doppio del minimo prescritto;

– la Regione Sarda, in conformità alle pre-

scrizioni di legge, ha già avviato tutte le procedure necessarie per la consultazione popolare;

RILEVATO che:

– il Presidente del Consiglio dei Ministri ha presentato ricorso alla Corte costituzionale nei confronti della Regione Sarda per conflitto di attribuzione;

– il ricorso del Governo rappresenta un atto di intollerabile prevaricazione per due ordini di motivi:

a) in quanto è volto ad impedire una democratica espressione di volontà dei cittadini sardi su una questione di grande rilevanza;

b) in quanto intende negare alla Regione la facoltà di concorrere, nei modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto, alla determinazione della politica nazionale;

– Il Governo sollecita addirittura la Corte costituzionale all'annullamento della legge regionale istitutiva del referendum consultivo, prima neanche rinviata in sede di controllo;

SOTTOLINEATO che questa Assemblea, in data 10 aprile 1981, ha approvato all'unanimità un ordine del giorno in cui, tra l'altro, si affermava: "Il Consiglio regionalefa voti.... perché siano eliminate, dal territorio della Sardegna, tutte le installazioni militari non direttamente collegate al sistema difensivo nazionale e al sistema difensivo NATO";

CONSIDERATO con soddisfazione che la Giunta regionale ha compiuto l'atto di decidere di resistere in giudizio di fronte alla Corte costituzionale; atto dovuto a difesa sia delle attribuzioni del corpo elettorale regionale, sia dei poteri di iniziativa legislativa nazionale della Regione Sarda,

impegna la Giunta regionale

a riferire in Consiglio sui termini e sulle ragioni da far valere contro il ricorso del Governo e sulle iniziative da assumere al fine di consentire il regolare svolgimento dei tre referendum. (99)